

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio finanza locale	finanzalocale@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

NOTA INVIATA TRAMITE PEC

Ai Comuni della Regione

**LORO SEDI**

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
**SEDE**

All'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani FVG  
**UDINE**

**Oggetto:** conversione del **DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18** (c.d. decreto "Cura Italia").  
Articoli di interesse in **materia di finanza locale**, immediatamente applicabili agli enti locali  
del Friuli Venezia Giulia.

Nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stato  
pubblicato il testo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di  
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19. Proroga de termini per l'adozione di decreti legislativi".

Il testo integrale del provvedimento è reperibile sul sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

Si segnalano di seguito le disposizioni in materia di finanza locale, immediatamente applicabili  
agli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

**Art. 107**

**(Differimento di termini amministrativo-contabili)**

**1.** In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla  
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi  
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e  
delle scadenze, **è differito il termine di adozione dei rendiconti** o dei bilanci d'esercizio  
relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle  
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o  
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione  
da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti  
o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è  
differito al 30 settembre 2020;

b) **al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle  
disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.** Per le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **è differito al 31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

**3.** Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

**4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva,** attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è differito al 30 giugno 2020.**

**5.** I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione,** di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **è differito al 30 settembre 2020.**

**7.** I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

**8.** Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

**9.** Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

**10.** In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.

#### **Art. 107 bis**

##### **(Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)**

**1.** A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il **fondo crediti di dubbia esigibilità** delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

#### **Art. 109**

##### **(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)**

**1.** In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

**1-bis.** Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

**1-ter.** In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, **gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, sono autorizzati allo **svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione** che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, **non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte** e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. **Le risorse svincolate**, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, **sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.**

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di **utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione** di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.** L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, **anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota**, nel caso in cui **l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019** e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, **possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

**2-bis.** Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le **variazioni al bilancio** di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva **ratifica** con legge, a pena di decadenza, **da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

#### **Art. 112**

##### **(Sospensione quota capitale mutui enti locali)**

**1.** Il **pagamento delle quote capitale**, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze** in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

**2.** Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

- 3.** La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
- 4.** Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Cordiali saluti.

Il vice direttore centrale  
Salvatore Campo

*Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo (tel. 0432 555558)*

*Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alessandra Mossenta (tel. 0432 555139)*